



Regione Lombardia

DECRETO N. 7790

Del 28/06/2017

Identificativo Atto n. 5547

PRESIDENZA

Oggetto

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI PESCA E DETENZIONE DELL'ALBORELLA (ALBURNUS ALBURNUS ALBORELLA) NELLE ACQUE DEL LAGO D'ISEO E NEL TRATTO DI FIUME OGLIO COMPRESO FRA IL PONTE SARNICO - PARATICO A MONTE E LA DIGA DEL CONSORZIO DELL'OGGIO A VALLE, DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL' UTR DI BERGAMO, A DECORRERE DA UN'ORA PRIMA DELL'ALBA DEL 15 LUGLIO 2017 FINO AD UN'ORA PRIMA DELL'ALBA DEL 15 LUGLIO 2020.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 3 marzo 2016 n. 4998 “Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”, che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

VISTO in particolare l'art. 4 della LR 25 marzo 2016 n.7 ove prevede che i provvedimenti adottati dalle Province in base alle disposizioni della L.R. 31/2008 e della L.R. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla legge stessa, sino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di tutte le deliberazioni della Giunta regionale inerenti il documento tecnico regionale, la carta ittica regionale, il programma triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura ed il piano ittico regionale;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 31 del 5.12.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di



Regione Lombardia

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”

- il Regolamento Regionale del 22 maggio 2003 n. 9 “Attuazione del titolo IX della LR 05/12/2008 n. 31 – Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”
- la DGR 11.2.2005 n.7/20557 “L.R. 30.7.2001 n. 12, art. 8. Adozione del documento tecnico regionale per la gestione ittica”
- il “Piano Ittico Provinciale” approvato con DCP. n.7 del 03.02.2009
- la DCP n. 143 del 25.11.2013 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Iseo.”

VISTO in particolare il RR 22 maggio 2003 n. 9:

- all’art. 2 comma 3 ove è disposto che: “La Provincia (ora Regione) per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell’elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l’equilibrio delle comunità indigene di cui all’art.8, comma 3, lett. c) della l. r. 12/2001”
- all’art. 8 comma 3 ove previsto che “La Provincia (ora Regione) sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico”

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta n. 319 del 04.07.2011 la Provincia di Bergamo, in accordo con la Provincia di Brescia, ha istituito per tre anni il divieto di pesca e detenzione dell’Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nel lago di Iseo e nel tratto di fiume Oglio compreso tra il ponte Paratico-Sarnico e la diga del Consorzio dell’Oglio;
- con deliberazione n. 214 del 30.06.2014 il predetto divieto, stante il perdurare della situazione critica della specie nel bacino del Sebino, è stato prorogato sino al 15.07.2017;



Regione Lombardia

RILEVATO che ad oggi nei corpi idrici sopra menzionati perdurano le condizioni di decremento dell'Alborella, per cui si rende necessario adottare tutte le misure di salvaguardia utili ad evitare un'ulteriore contrazione della specie che, in quanto "specie foraggio", rappresenta il primo anello della catena trofica sulla quale gravitano tutte le specie predatrici presenti nel Sebino;

RITENUTO pertanto di istituire, di comune accordo con UTR Brescia, il divieto di pesca e di detenzione dell'Alborella nel bacino del Sebino per un ulteriore triennio a partire dal 15 luglio 2017, imponendo l'immediato rilascio del pesce in caso di eventuale cattura e vietando nel contempo le attrezzature atte al suo prelievo;

PRESO ATTO che con nota 27.6.2017 Protocollo MI.2017.0071004 la Direzione Generale Agricoltura ha condiviso la proposta degli UTR Bergamo e Brescia, trasmessa con nota di UTR Brescia in data 27.6.2017 Protocollo AE03.2017.15099, al fine di procedere, in base alle rispettive competenze territoriali, alla proroga triennale del citato divieto di pesca e detenzione dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nel lago di Iseo e nel tratto di fiume Oglio compreso tra il ponte Paratico-Sarnico e la diga del Consorzio dell'Oglio;

VALUTATA la necessità, per uniformità di applicazione, di estendere il divieto di cattura e detenzione dell'Alborella, oltre che al lago d'Iseo, al tratto di fiume Oglio compreso tra il ponte Paratico-Sarnico a monte e la diga del Consorzio dell'Oglio a valle;

DATO ATTO che il presente provvedimento non conclude uno specifico procedimento ad istanza di parte, ed è adottato prima della cessazione del precedente divieto;

VISTA la LR 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. 6383 del 27.03.2017 "III provvedimento organizzativo 2017" con la quale è stato attribuito ad Alberto Cigliano l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi

DECRETA



Regione Lombardia

1. di istituire, per il territorio di competenza dell'UTR di Bergamo, il divieto assoluto di pesca e detenzione dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nelle acque del Lago d'Iseo e nel tratto di Fiume Oglio compreso fra il Ponte fra Sarnico e Paratico a monte e la Diga del Consorzio dell'Oglio a valle, **a decorrere da un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2017 fino ad un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2020**, disponendo l'immediato rilascio degli esemplari eventualmente catturati;
2. di vietare sulle predette acque da un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2017 fino ad un'ora prima dell'alba del 15 luglio 2020, l'utilizzo dei seguenti attrezzi di pesca:
 - lanzettiera
 - bilancia o bilancella con maglie inferiori a mm. 25
 - rete denominata "Gerola" (così come descritta nella DCP n.143 del 25.11.2013 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Iseo.")
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, all'UTR di Brescia, al Servizio di Vigilanza ittico-venatoria della Provincia di Bergamo, ai Carabinieri Forestali, alle Associazioni di Pescatori dilettanti, alle Associazioni di categoria dei Pescatori di professione ed agli Enti locali territorialmente competenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di Regione Lombardia e sul BURL;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL DIRIGENTE
ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge